



TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 910

Convocazioni degli organi di rappresentanza

Il presidente convoca il consiglio di rappresentanza d'intesa con il comitato di presidenza, di sua iniziativa nei casi di urgenza, oppure a richiesta di un quinto dei delegati, di massima entro dieci giorni. Il presidente comunica a ciascun delegato, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi d'urgenza, con l'atto di convocazione:

- a) la data, l'ora e il luogo della riunione;
- b) l'ordine del giorno;
- c) la presumibile durata. La data, la sede e la durata della riunione sono concordate:
 - a) per i COBAR, tra il presidente e il comandante dell'unità di base;
 - b) per i COIR, tra il presidente e il corrispondente alto comando. All'atto del rinnovo degli organismi, ciascun consiglio di rappresentanza s'intende convocato dal presidente e dal comitato di presidenza uscenti entro quindici giorni dalla data della chiusura del verbale riepilogativo delle operazioni di voto. La data, l'ora e il luogo della prima riunione vanno concordati tra il presidente dell'organo rappresentativo e il comando corrispondente. Le commissioni interforze di categoria sono convocate, su proposta del relativo comitato di presidenza, dal presidente del COCER con le stesse modalità di cui agli articoli 907 e 908, ogni qualvolta pareri e proposte da formulare e richieste da avanzare riguardino le singole categorie. Le relative conclusioni sono sottoposte dal presidente o da un suo delegato all'esame del COCER per l'approvazione.

Versione in vigore dal 18 giugno 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 17 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	IX — Esercizio dei diritti

Capo	I — Associazioni delle categorie di militari in congedo e dei pensionati
Sezione	VIII — Organizzazione e funzionamento della rappresentanza militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-910-convocazioni-degli-organi-di-rappresentanza/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it